

VOTAZIONE SULLA LEGITTIMA DIFESA : ECCO IL RICORSO AL TRIBUNALE FEDERALE

I giudici dovranno decidere se l'informazione fatta dal Consiglio di Stato era scorretta e, in caso affermativo, fino a che punto la stessa ha influito sull'esito del risultato

Lo scorso 9 febbraio una stringatissima maggioranza di votanti ha bocciato l'iniziativa sulla legittima difesa. Su 85'232 votanti, pari al 37,96% degli aventi diritto di voto, i voti contrari sono stati 41'282 (50,26%) e quelli favorevoli, 40'856 favorevoli (49,74%); inoltre vi sono state 2'586 schede bianche e 508 nulle. La differenza fra i SI ed i NO è dunque stata solo di 426 schede (con un travaso di 214 voti dai NO ai SI l'iniziativa sarebbe passata).

Tenuto conto di questa ridottissima differenza si giustifica dunque un ricorso al Tribunale federale per chiedere l'annullamento ed il rifacimento di questa votazione con la motivazione che l'opuscolo informativo trasmesso dal Consiglio di Stato a tutti i cittadini conteneva delle affermazioni false, illegali e tendenziose che certamente hanno indotto molti cittadini a votare contro l'iniziativa credendola contraria al diritto federale e altrettanto certamente hanno influito sull'esito finale della votazione.

Tant'è vero che non solo il sottoscritto ma pure quasi tutti i giornalisti e sotto sotto perfino gli stessi avversari dell'iniziativa erano certi che la stessa sarebbe stata accolta, e la spiegazione più plausibile del sorprendente risultato è che le informazioni fuorvianti contenute nell'opuscolo ufficiale hanno avuto un peso più determinante di quanto era lecito immaginare.

Le ragioni di un ricorso

Nelle prossime pagine gli interessati potranno leggere la versione integrale del ricorso al Tribunale federale che, per conto del sottoscritto, è stato inoltrato negli scorsi giorni dall'avv. **Sabrina Aldi** (deputata in Gran Consiglio per la Lega dei ticinesi). Spero che leggendo le motivazioni esposte i cittadini potranno rendersi conto del fatto che il ricorso non è campato in aria. Del resto non ho certo atteso l'esito della votazione prima di contestare le irregolarità contenute nell'opuscolo, ma l'avevo fatto immediatamente dopo aver ricevuto la busta con il materiale di voto, inviando dapprima una lettera di protesta al Consiglio di Stato il 17 gennaio (pubblicata il 19 gennaio sul sito www.ilguastafeste.ch) e il giorno dopo un reclamo-ricorso basato sul parere di un costituzionalista (pubblicato sul sito il 21 gennaio).

A provocare la mia reazione era stata soprattutto l'argomentazione, messa in evidenza nell'opuscolo, secondo cui l'iniziativa andava bocciata perché violava il diritto federale: e quindi avevo chiesto al Consiglio di Stato di porre rimedio a questa perentoria affermazione emettendo un comunicato che invitasse i cittadini a non tenerne conto o precisando che l'asserita violazione era solo un'ipotesi non comprovata e tutta da verificare. Il Governo però non ha voluto dar seguito a queste semplici richieste, e anzi nel respingere il reclamo ha confermato la correttezza del suo agire.

Alla luce dello stringato risultato della votazione si può affermare che, se le mie ragionevoli richieste fossero state accolte, l'iniziativa sarebbe certamente stata approvata. Il fatto che il Governo non abbia ritenuto opportuno fare le auspiccate precisazioni, non giocherà certo in suo favore quando i giudici federali saranno chiamati a decidere sul ricorso, perché se sbagliare è umano, perseverare nell'errore è diabolico!

A portare acqua al mulino di questo ricorso contribuisce anche una sentenza che risale alla primavera dello scorso anno, quando il Tribunale federale, accogliendo un ricorso del PPD, aveva annullato l'esito di una votazione federale in materia di fiscalità dei coniugi con la motivazione che l'opuscolo informativo allestito dal Consiglio federale conteneva delle informazioni che a distanza di un paio d'anni dalla votazione si erano rivelate errate. Ciò dà un'idea dell'importanza che il Tribunale federale attribuisce a una corretta informazione dei

cittadini da parte delle Autorità in vista di una votazione popolare. E va rilevato che nel caso in questione l'iniziativa del PPD era stata bocciata dal 50,8 % dei cittadini, con una differenza percentuale fra i SI ed i NO più marcata rispetto al 50,26% della votazione sulla legittima difesa...

Un'iniziativa che violasse il diritto federale non potrebbe essere messa in votazione

Ma perché sostengo che nell'opuscolo informativo non si può scrivere che un'iniziativa popolare posta in votazione "viola il diritto federale" o crea delle "disparità di trattamento", come accaduto in Ticino? Semplicemente per il fatto che in tal caso l'iniziativa in questione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile dal Gran Consiglio e non avrebbe dovuto né potuto essere messa in votazione.

Per quei cittadini che sono a digiuno di certe procedure ricordo che un'iniziativa popolare, prima di essere messa in votazione, deve superare un esame di tipo giuridico la cui competenza in base alla Costituzione cantonale (art. 38) è attribuita al Gran Consiglio, il quale deve fra l'altro verificarne "la conformità al diritto superiore". Se tale conformità è data, allora l'iniziativa viene dichiarata "ricevibile" e il Gran Consiglio può dunque esaminare il merito della proposta dal punto di vista politico, prima dell'eventuale votazione popolare. Ma se la conformità al diritto superiore non è riconosciuta, allora l'iniziativa deve essere dichiarata "irricevibile", e a quel punto essa viene sottratta sia all'esame di tipo politico da parte del Gran Consiglio e sia al voto popolare.

Ebbene, in data 17 maggio 2017 il Gran Consiglio, seguendo le indicazioni contenute in due rapporti dell'allora suo consulente giuridico (Tiziano Veronelli) e condivise dalla Commissione della legislazione, **aveva approvato la ricevibilità dell'iniziativa sulla legittima difesa senza nemmeno un voto contrario**. E tale decisione era poi cresciuta in giudicato, dato che nessun cittadino aveva interposto ricorso contro la stessa. Ciò significa che tale decisione di tipo giuridico non poteva più essere rimessa in discussione. Nel settembre del 2019 il Gran Consiglio aveva poi esaminato l'iniziativa dal punto di vista politico, decidendo a maggioranza di bocciarla.

Ecco perché nell'opuscolo informativo allestito dal CdS in vista della votazione popolare era sì possibile elencare tutta una serie di ragioni di tipo politico contro l'iniziativa, ma non era più possibile rimetterne in discussione indirettamente la "ricevibilità" scrivendo in modo subdolo e perentorio che l'iniziativa "viola il diritto federale" e crea "delle disparità di trattamento". Anche ammesso e non concesso che l'iniziativa o una parte della stessa violasse il diritto federale, perché il CdS non l'aveva **MAI** detto in precedenza, quando era il momento di farlo?

La necessità di far chiarezza

Il popolo è stato chiaramente abbindolato e ciò, a parer mio (e non solo mio), giustifica un ricorso. Toccherà ai giudici federali stabilire se, il Consiglio di Stato abbia abusato delle sue competenze e se la volontà popolare sia stata "manipolata" da un'informazione illegale e tendenziosa, che con ogni evidenza poteva influire negativamente sul voto di molti cittadini. Comunque vada a finire, il ricorso contribuirà a far chiarezza su una questione di fondo molto importante, perché v'è di mezzo la libera formazione d'opinione del cittadino sovrano.

Da notare che il ricorso non mira a far chiarezza sulla conformità o meno dell'iniziativa al diritto superiore – cosa che era già stata chiarita nel 2017 dal Gran Consiglio – ma verte unicamente sulla liceità delle perentorie e fuorvianti affermazioni contenute nell'opuscolo, e sull'influsso che le stesse hanno avuto sull'esito della votazione (è chiaro che se l'iniziativa fosse stata bocciata da una schiacciante maggioranza di cittadini il destino del ricorso sarebbe stato alquanto problematico). Quindi potrei anche sbagliarmi ma credo che i giudici federali non entreranno nel merito della questione a sapere se l'iniziativa sulla legittima difesa (o sue singole parti) violi o meno il diritto federale, bensì si limiteranno a decidere se il Consiglio di Stato ha agito correttamente rimettendo in pratica in discussione nell'opuscolo quella ricevibilità giuridica dell'iniziativa che era già stata approvata dal Gran Consiglio crescendo poi in giudicato.

E' questo il punto decisivo su cui far chiarezza a futura memoria, in modo da evitare che in occasione di un'altra votazione si ripeta il vizio di rimettere in questione nell'opuscolo informativo ufficiale la ricevibilità di un'iniziativa popolare e la sua conformità con il diritto federale, con il risultato – volutamente o no - di creare confusione e insinuare dubbi nella testa dei votanti.

A Franco Celio la chiarezza piace... a Matteo Caratti invece no

A capire la necessità di fare questa chiarezza è stato ad esempio l'ex deputato in Gran Consiglio del PLR, **Franco Celio**, il quale, nell'edizione dello scorso 12 febbraio del Corriere del Ticino e de La Regione, ha pubblicamente sostenuto l'opportunità del mio ricorso. Ecco cosa ha scritto :

“Giorgio Ghiringhelli, promotore dell'iniziativa sulla legittima difesa, bocciata domenica di strettissima misura, ha perfettamente ragione. Ricorrere al Tribunale federale contro un'affermazione probabilmente falsa del bollettino "informativo" distribuito a tutti gli aventi diritto di voto (quella secondo cui l'iniziativa sarebbe stata in contrasto col diritto federale), è l'unico modo per sapere una buona volta ufficialmente se gli estensori di queste "informazioni" abbiano proprio il diritto di scrivere tutto quello che passa loro per la testa contro una proposta ad essi sgradita (o comunque a favore delle tesi che amerebbero far trionfare), oppure se siano tenuti a un minimo di oggettività.”

In un commento pubblicato il 10 febbraio su La Regione, il direttore **Matteo Caratti** non ha invece nascosto il suo disappunto per un ricorso che potrebbe portare alla ripetizione della votazione su un'iniziativa a lui probabilmente sgradita. Riferendosi anche al ricorso presentato da un avvocato del PPD contro la recente elezione del Consiglio degli Stati (che ha visto l'estromissione per un pugno di voti di Filippo Lombardi) , Caratti ha poi così concluso il suo commento :

“Se i giudici di Losanna dovessero confermare la regolarità del voto e constatare che i ricorsi erano chiaramente destituiti di fondamento sarebbe anche opportuno che essi facessero una riflessione sui costi arrecati alla giustizia, addebitandoli ai ricorrenti. Perché non vorremmo che il riflesso del ricorso facile facile (appena un risultato è tirato si trova un motivo per partire lancia in resta a Mon Repos) cominci a diventare un antipatico vizietto”.

Strano uno stizzito commento del genere da parte di un giornalista (e specialmente del direttore di un giornale) che, più di altri, dovrebbe avere a cuore la verifica di una corretta informazione ai cittadini da parte del Governo, e che, meglio di altri, dovrebbe essere in grado di valutare con la propria testa se un ricorso sia o meno destituito di fondamento , senza dover attendere la decisione dei giudici che è basata su considerazioni di tipo giuridico suscettibili a volte di sorprendere e di “rivoltare la frittata” in un senso o nell'altro. In altre parole : nessuno può essere sicuro del verdetto di un tribunale al momento di presentare un ricorso.

Dimenticando che le procedure davanti al Tribunale federale non sono gratuite, e che dunque chi perde un ricorso è soggetto al pagamento delle spese giudiziarie, Caratti invoca ulteriori penalizzazioni finanziarie per quei cittadini che si vedono respingere un ricorso mirante a far chiarezza sull'esito di una votazione o di un'elezione : e allora già che ci siamo perché non ripristinare per costoro la gogna o la pubblica fustigazione ?

E come la mettiamo invece con coloro che vincono dei ricorsi a vantaggio di tutti i cittadini ? Per fare qualche esempio, non ricordo che Caratti abbia proposto di attribuire un premio o un riconoscimento particolare al sottoscritto quando il TRAM ha accolto il mio ricorso che denunciava l'incostituzionalità della legge cantonale che da 150 anni attribuiva la competenza di decidere il moltiplicatore d'imposta ai Municipi anziché ai Consigli comunali ; o quando il Tribunale federale ha accolto il ricorso contro la decisione del Gran consiglio di introdurre una nuova tassa (incostituzionale) sul consumo di elettricità che avrebbe tolto 40 milioni di franchi all'anno dalle tasche dei cittadini; o quando il Tribunale federale ha accolto il ricorso che impone alle casse malati di restituire agli eredi che ne fanno richiesta la quota del premio mensile pagata in anticipo da un assicurato defunto .

Giorgio Ghiringhelli

RACCOMANDATA

Lodevole
ALTO TRIBUNALE FEDERALE
I Corte di diritto pubblico
1000 Losanna 14

Lugano, 3 marzo 2020

RICORSO IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO
per violazione del diritto di voto (art. 82 lett. c)

che presenta il signor **Giorgio Ghiringhelli**, Losone
patrocinato dall'Avv. Sabrina Aldi, Lugano

contro

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

avverso la decisione su reclamo del 3 febbraio 2020 e la proclamazione dei risultati riguardante l'iniziativa popolare del 22 marzo 2016 "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa";

In fatto

Tenuto conto della circostanza che non v'è alcuna istanza giudiziaria di ricorso cantonale, si riprendono i tratti salienti oggettivi e incontestati dell'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa"

A.

A.a Il 22 marzo 2016 Giorgio Ghiringhelli, con il sostegno di un comitato di iniziativa (fra cui il Consigliere agli Stati Marco Chiesa e i Consiglieri nazionali Fabio Regazzi e Lorenzo Quadri), ha lanciato l'iniziativa popolare legislativa elaborata "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa" (di seguito: l'iniziativa popolare) dal seguente tenore:

Art. 1

Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un'autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un'azione per respingere un'aggressione ingiusta o la minaccia di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l'integralità di tutte le spese procedurali, i disborse e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.

Art. 2

1Se il Gran Consiglio accoglie l'iniziativa popolare, scaduti i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.

2Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa popolare o se l'accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore il giorno stesso on cui è accettata dal Popolo.

A.b La Cancelleria dello Stato con decisione del 13 giugno 2016 ha dichiarato la riuscita dell'iniziativa popolare con 9248 firme valide (FU 47/2016 del 14 giugno 2016 pag. 5413) e trasmesso gli atti al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

A.c Il 17 maggio 2017 l'allora Commissione della legislazione del Gran Consiglio (**Doc. A**), dopo aver incaricato l'allora giurista del Gran Consiglio Tiziano Veronelli di redigere un parere giuridico sulla ricevibilità dell'iniziativa (**Doc. B+C**), ha proposto al Parlamento di dichiarare l'iniziativa popolare ricevibile.

A.d Il 29 maggio 2017 il Gran Consiglio ha dichiarato ricevibile l'iniziativa popolare con 56 voti favorevoli, 13 astensioni e **nessun contrario** (verbale del Gran Consiglio del 29 maggio 2017). Contro il decreto del Gran Consiglio non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale federale.

A.e L'11 ottobre 2017 con messaggio n. 7442 il Consiglio di Stato ha proposto nel merito il rigetto dell'iniziativa popolare, senza controprogetto.

A.f In seguito alla revisione della legge cantonale sul Gran Consiglio, il dossier è passato alla neocostituita Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio. Il 17 giugno 2019 la Commissione ha reso i suoi rapporti:

- il rapporto di maggioranza n. 7442 R1 teso a respingere l'iniziativa, senza controprogetto.

- il rapporto di minoranza n. 7442 R2 con cui era proposta la reiezione dell'iniziativa, ma l'adozione di un controprogetto in gran parte conforme all'iniziativa popolare.

A.g Il 16 settembre 2019 il Gran Consiglio ha esaminato nel merito l'iniziativa popolare. Il Parlamento ha adottato il rapporto di maggioranza, respingendo l'iniziativa senza controprogetto, con 50 voti favorevoli, 35 contrari e 1 astensione (FU 76/2019 del 20 settembre 2019).

A.h Il Consiglio di Stato con decreto del 16 ottobre 2019 (FU 84/2019 del 18 ottobre 2019) ha fissato conseguentemente la data della votazione per domenica 9 febbraio 2020.

A.i Il Consiglio di Stato ha provveduto come da legge all'allestimento dell'opuscolo informativo allegato al materiale di voto. Nella parte dedicata al perché votare “no” all'iniziativa popolare, il Governo cantonale ha espresso quanto segue (**Doc. D**):

“All’attuazione di questa iniziativa si oppongono motivi di natura legislativa e giuridica e di formulazione.

Legge inutile

Il sistema attuale prevede già la concessione di un’indennità per le spese sostenute in caso di assoluzione o di proscioglimento. Inoltre l’assistenza giudiziaria copre già oggi le spese legali e procedurali a favore di chi presenta una situazione finanziaria precaria.

Incentivo malsano alla giustizia privata

Da un punto di vista pratico, la nuova legge rischia di legittimare comportamenti violenti e di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, facendo libero uso delle armi. Ad esempio colui che in una rissa assume un ruolo attivo, contrattaccando e ferendo il proprio aggressore, potrà farsi rimborsare le spese legali se dimostra di aver agito per legittima difesa. Invece colui che nella stessa rissa rimane passivo, o si difende soltanto, non potrà ricevere lo stesso trattamento e deve assumersi le proprie spese.

Disparità di trattamento

La legge proposta favorisce chi viene assolto o prosciolto in un contesto di legittima difesa rispetto a tutti gli altri casi di assoluzione e proscioglimento. Se ad esempio una persona viene processata e poi assolta in un contesto di violazione della Legge sulla circolazione stradale, non potrà beneficiare di quanto proposto dall’iniziativa. Si crea così una categoria privilegiata di persone assolte, ovvero coloro che commettono una fattispecie penalmente perseguibile per difendere sé stessi o terzi. La loro posizione diventa paradossalmente migliore persino rispetto a chi è accusato a torto di tali fatti – magari a seguito di una denuncia mendace o campata in aria – o risulta completamente estraneo. Per costoro vi saranno indennizzi decisamente meno generosi.

Testo lacunoso

Il testo dell'iniziativa, composto da un unico articolo, non definisce i dettagli essenziali e utili alla sua attuazione: non fissa i termini e le modalità per ottenere il rimborso; non indica le autorità competenti, la procedura applicabile e le autorità di ricorso.

Violazione del diritto federale

Inoltre, l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese che viola il diritto federale. Secondo quest'ultimo, i casi semplici e bagatellari, non sono rimborsati nemmeno in caso di assoluzione. L'iniziativa invece imporrebbe non solo che questi procedimenti vengano rimborsati dallo Stato, ma che lo siano integralmente e a qualsiasi tariffa. Non viene lasciato nessun margine di apprezzamento alle autorità. Con l'iniziativa, lo Stato si troverebbe a dover rimborsare anche tariffe superiori, privilegiando di nuovo le procedure in cui è riconosciuta la legittima difesa per rapporto ad altri tipi di assoluzione o abbandoni.

Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare **NO** all'iniziativa popolare”.

A.l Il 17 gennaio 2020 Giorgio Ghiringhelli ha inviato al Consiglio di Stato una lettera dalle seguenti conclusioni:

“(…) A questo punto credo che sia mio buon diritto, quale primo firmatario dell'iniziativa, e buon diritto di tutti i cittadini che meritano un'informazione onesta da parte delle istituzioni, chiedere e anzi pretendere :

- in via principale, che il Consiglio di Stato, oltre a scusarsi in segno di buona fede per l'accaduto, emetta in tempi rapidissimi un comunicato nel quale inviti i cittadini a non tener conto della contestata argomentazione contenuta nell'opuscolo informativo

- in via subordinata, che il Consiglio di Stato renda noto tramite la stampa che la violazione del diritto federale data per certa nel testo dell'opuscolo riguardante le argomentazioni contro l'iniziativa è solo un'ipotesi tutta da verificare.

Rinuncio a chiedere la ristampa dell'opuscolo, come sarebbe stato nel mio diritto, onde evitare costi a carico degli incolpevoli contribuenti ”.

A.m Il 19/20 gennaio 2020 Giorgio Ghiringhelli ha presentato reclamo contro gli atti di procedura preparatoria, chiedendo:

“(…) Il reclamo/ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

- In via principale, che il Consiglio di Stato, oltre a scusarsi in segno di buona fede per l'accaduto, emetta in tempi rapidissimi un comunicato nel quale inviti i cittadini a non tener conto della contestata argomentazione contenuta nell'opuscolo informativo.

- In via subordinata, che il Consiglio di Stato renda noto tramite la stampa che la violazione del diritto federale data per certa nel testo dell'opuscolo riguardante le argomentazioni contro l'iniziativa è solo un'ipotesi tutta da verificare.

- In via ulteriormente subordinata, che la votazione sia rinviata a data da stabilire con l'emanazione di un nuovo opuscolo corretto nel senso dell'informazione corretta dell'autorità”.

A.n Il Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 530 del 3 febbraio 2020 ha respinto il reclamo di Giorgio Ghiringhelli (**Doc. E**).

A.o Il 9 febbraio 2020 è avvenuta la votazione cantonale, che nei risultati provvisori ha lasciato emergere una reiezione di strettissima misura dell'iniziativa popolare.

A.p Con risoluzione del 19 febbraio 2020 il Consiglio di Stato, quale ufficio cantonale di accertamento, ha proclamato i risultati definitivi della votazione (FU 15/2020 del 21 febbraio 2020 pag. 1499; **Doc. F**):

Elettori: 224'556

Votanti: 85'232

Schede bianche: 2586

Schede nulle: 508

Schede valide: 82'138

Sì: 40'856 (49.74%)

No: 41'282 (50.26%)

voto per corrispondenza: 93.08%.

B.

Giorgio Ghiringhelli, ora patrocinato dall'avv. Sabrina Aldi (**Doc. G**), presenta un ricorso in materia di diritto pubblico per violazione dei diritti politici contro la decisione su reclamo del Consiglio di Stato del 3 febbraio 2020 (lett. A.n) e la proclamazione dei risultati avvenuta il 19 febbraio 2020 (lett. A.p), chiedendo che:

- la votazione sia annullata;
- la proclamazione dei risultati sia annullata;
- la votazione sia ripetuta con un'informazione corretta.

Per il resto, si dirà nella parte di diritto.

Diritto

1.

1.1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). I termini ridotti non sono applicabili siccome in tale contesto non c'è in discussione una votazione federale o un'elezione del Consiglio nazionale (art. 100 cpv. 3 lett. b e cpv. 4 LTF). Il Consiglio di Stato ha reso la propria decisione su reclamo il 3 febbraio 2020 e ha comunicato la stessa al ricorrente il 4 febbraio 2020 (invio 98.41.908983.00012733). Il termine ultimo per ricorrere entro 30 giorni è il 5 marzo 2020. Il presente ricorso è pertanto tempestivo.

1.2 La legittimazione del ricorrente è chiaramente data (art. 89 cpv. 3 LTF). Anche l'interesse pratico e attuale al ricorso è senz'altro dato: infatti con il ricorso si persegue l'annullamento della votazione. I ricorsi al Tribunale federale concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a LTF). I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo (art. 88 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale si è chinato più di una volta sui rimedi di diritto in materia di votazioni ed elezioni nel Cantone Ticino. La (nuova) legge ticinese del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP/TI), apparentemente adattata alla LTF, prevede all'art. 133 cpv. 3 LEDP, che contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni - ossia quegli atti compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto (art. 133 cpv. 1 LEDP) - può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale. In sé il ricorso al Tribunale federale è pertanto proponibile. Ci si potrebbe chiedere, soprattutto nel Cantone Ticino, che prevede un tasso di impugnazione

superiore alla media, se tale disciplina garantisca una tutela effettiva dei diritti popolari e non un inutile carico di lavoro al Tribunale federale. Del resto, la stessa LTF è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (13 anni or sono). Nei materiali della LTF si affermava che l'art. 88 LTF era stato elaborato in maniera flessibile, lasciando quindi alla giurisprudenza dello stesso Tribunale federale, se e come nel tempo imporre un'autorità giudiziaria cantonale di ricorso intermedia prima del Tribunale federale. L'atto di prima istanza è effettivamente un atto del Governo, sulla cui legittimità si è espresso lo stesso Governo su reclamo, il quale funge di fatto da procedura di opposizione (DTF 143 I 426). Il ricorrente non si oppone a che il Tribunale federale, in base a questo sviluppo giurisprudenziale, proceda a inviare la causa al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per esame (cfr. sentenza 1C_651/2017). Un chiarimento giurisprudenziale può essere benvenuto, onde evitare in futuro l'obbligo di dover presentare sempre e in maniera ridondante ricorsi multipli, ossia prima contro l'atto preparatorio e poi ancora contro il risultato.

1.3 L'impugnazione dei risultati della votazione è dovuta da una parte, come si è vedrà (punto 2.2), anche alla natura del ricorso elettorale. Ma è imposta da un'altra parte dal diritto cantonale. In sé non vi sono critiche sullo spoglio delle schede, ma il diritto cantonale prevede che il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza (in sede di ricorso contro gli atti di procedura preparatoria), riservato il ricorso secondo l'articolo 134 LEDP/TI, ossia il ricorso contro i risultati. Ammesso e non concesso che tale disciplina sia conforme al diritto federale, la LEDP/TI preclude il ricorso al Tribunale federale contro un atto preparatorio se non si fa uso anche del ricorso contro il risultato. Per questa ragione si impugna quindi anche il risultato, chiedendone l'annullamento. La tempestività del ricorso non pone alcun problema al riguardo.

1.4 Benché nella fattispecie la composizione apicale non sia imposta per legge (art. 20 cpv. 3 LTF), tenuto conto della posta in gioco (annullamento di una votazione cantonale), l'estensione del collegio giudicante a 5 giudici è altamente opportuna.

1.5 Si ricorda che le perizie giuridiche, ossia i pareri del Consulente giuridico del Gran Consiglio, non ricadono nell'art. 99 LTF (DTF 138 II 217 consid. 2.3 pag. 220 seg.; sentenza 5A_247/2015 dell'8 dicembre 2015 consid. 1.2). I verbali del Gran Consiglio, i messaggi e i rapporti si ritengono documenti ammessi come da prassi nella procedura di ricorso in materia di diritto pubblico. In tale ottica può rimanere aperta la questione se l'art. 99 LTF sia applicabile anche ai ricorsi diretti al Tribunale federale contro decisioni non adottate da tribunali (art. 86 cpv. 2 e contrario LTF).

1.6 Il Tribunale federale adito da un ricorso per violazione dei diritti politici rivede liberamente l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, nonché delle disposizioni di rango inferiori che sono strettamente legati con il diritto di voto, alle elezioni e alle votazioni o che ne precisano il contenuto o l'estensione (art. 95 lett. d LTF; DTF 135 I 19 consid. 4 pag. 24). Per contro, rivede nell'ottica dell'arbitrio l'interpretazione e l'applicazione delle altre disposizioni di diritto cantonale, in modo particolare delle norme di procedura (art. 95 lett. a LTF; DTF 131 I 126 consid. 4 pag. 131).

2.

2.1 Già in sede cantonale era litigioso il contenuto dell'opuscolo informativo, ritenuto scorretto e lesivo dei diritti politici da parte del ricorrente. Il Consiglio di Stato non ha dato seguito ad alcuna delle richieste formulate dal ricorrente, che erano anche ragionevoli e senza particolare dispendio di energie o denaro. Un

ricorso al Tribunale federale a cinque giorni dalla votazione e con un voto per corrispondenza del 93% non avrebbe avuto nessun rilievo siccome le misure cautelari in questi casi vengono sistematicamente respinte (cfr. sentenza 1C_38/2013 del 26 febbraio 2013 lett. D con rinvio a decreto presidenziale del 25 gennaio 2013; lettera del Cancelliere Cramerli nella procedura 1C_13/2007 non pubblicata in DTF 133 I 141). Nel frattempo la votazione è avvenuta.

2.2 Per prassi invalsa, un ricorso rivolto contro un atto preparatorio di una votazione popolare, quando la votazione ha già avuto luogo, deve essere inteso come ricorso contro la votazione popolare stessa. Correttamente il ricorrente formula legittimamente già dall'inizio della procedura federale l'annullamento della votazione popolare (sentenza 1C_385/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 1.2 con rinvio a DTF 136 I 376 consid. 1.1 non pubblicato; sentenza 1C_217/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 1.2, in ZBI 111/2010 pag. 162).

3.

3.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 Cost./TI le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione. Il Consiglio di Stato nella decisione su reclamo dà atto che *"la giurisprudenza impedisce all'autorità di fornire informazioni errate o incomplete"* (consid. 11 in fine), salvo poi però non applicarla al caso concreto.

3.2 L'art. 17 cpv. 2 LEDP/TI precisa che nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. L'art. 10 RALEDP/TI ancora espone i dettagli dell'opuscolo. Il Consiglio di Stato redige un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni (cpv. 1). L'informazione deve essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere conto delle diverse opinioni (cpv. 2). L'opuscolo informativo contiene (cpv. 3): a) una breve presentazione dell'oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda che figura sulla scheda; b) un testo con le argomentazioni a favore dell'oggetto; c) un testo con le argomentazioni contrarie all'oggetto; d) le eventuali raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Giova ricordare che in tale contesto il Consiglio di Stato non sottopone previamente agli iniziattivisti l'opinione che intende pubblicare nell'opuscolo informativo, impedendo così loro de facto di replicare sullo stesso opuscolo o cogliendoli di sorpresa.

3.3 La Costituzione federale contiene la garanzia dei diritti politici (art. 34 cpv. 1 Cost.). La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.). Protetto è in particolare il diritto degli elettori di non essere messi sotto pressione sia nella formazione sia nell'espressione del proprio volere politico o di non essere influenzati in maniera inammissibile. Gli elettori devono prendere le loro decisioni politiche, fondandosi su di un processo di formazione dell'opinione conforme alla legge e per quanto possibile libero e completo. La libertà del diritto di voto (*Abstimmungsfreiheit*) garantisce la necessaria apertura dello scontro politico per il processo democratico e la legittimazione delle decisioni democratiche (DTF 145 I 282 consid. 4.1 pag. 287; 145 I 1 E. 4.1 S. 5, 145 I 207 consid. 2.1 pag. 215; 143 I 78 consid. 4.3 pag. 82; 140 I 338 consid. 5 pag. 341 seg. con riferimenti). Dall'art. 34 cpv. 2 Cost. deriva segnatamente l'obbligo dell'autorità a una corretta e discreta informazione nel quadro delle votazioni (DTF 145 I 1 consid. 4.1 pag. 5; 140 I 338 consid. 5.2 seg. pag. 342 seg.).

3.4 In materia di ricorsi contro le votazioni, la prassi distingue quelli che sono depositati prima o appena dopo la votazione, da quelli che sono inoltrati ben più avanti, ossia quando il vizio è scoperto dopo. Nella prima evenienza, che è quella che ci occupa, la votazione è annullata soltanto alla duplice condizione che la violazione constatata sia grave e che questa irregolarità possa avere un'influenza sul risultato del voto; in tale ottica bisogna tenere conto segnatamente dello scarto di voti, della gravità del vizio di procedura e della sua portata sul voto nel suo insieme. Se la possibilità di un risultato differente nel caso in cui la procedura non fosse stata viziata appare a tal punto minima che non possa entrare seriamente in considerazione, si rinuncia all'annullamento della votazione; nel caso contrario bisogna considerare il vizio come importante e annullare la votazione (DTF 145 I 207 consid. 4.1 pag. 222; 145 I 1 consid. 4.2 pag. 5; 143 I 78 consid. 7.1 pag. 90 segg. con riferimenti).

3.5 Il ricorrente non deve in tal caso dimostrare, che il vizio abbia influito in maniera decisiva sul risultato della votazione. È sufficiente che secondo la fattispecie accertata una tale influenza rimanga nel grado del possibile ("im Bereich des Möglichen"; DTF 145 I 282 consid. 4.1 pag. 287; 145 I 1 consid. 4.2 pag. 5; 141 I 221 consid. 3.3 pag. 225; 138 I 61 consid. 4.7.2 pag. 78; 135 I 292 consid. 4.4 pag. 301; sentenze 1C_338/2018 del 10 aprile 2019 consid. 4.1; 1C_641/2013 del 24 marzo 2014 consid. 4.3 in: ZBI 115/2014 pag. 612; tutte con riferimenti).

4.

4.1 Prima del voto popolare e dell'esame di merito da parte del Gran Consiglio, come si è già visto (punti A.c-A.d), l'iniziativa popolare è stata soggetta all'esame di ricevibilità così come previsto dall'art. 38 Cost./TI. Infatti, se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone **la conformità al diritto superiore**, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. Nella fattispecie la conformità dell'iniziativa popolare è stata esaminata dettagliatamente dall'autorità competente prevista dal diritto ticinese, che è lo stesso Gran Consiglio.

4.2 L'allora consulente giuridico del Gran Consiglio Tiziano Veronelli ha consegnato alla Commissione incaricata un parere di ben 9 pagine (21 gennaio 2017), che è poi stato oggetto di un complemento dello stesso giurista di ancora 5 pagine (26 aprile 2017). Nel parere la conformità con l'art. 123 cpv. 1 Cost. e con il CPP è stata diffusamente trattata per poi giungere a una conformità al punto 3.4 (pag. 6-7). Nel complemento il giurista si è soffermato sulla parità di trattamento (art. 8 Cost.), osservando che la soglia per la parità di trattamento, rinviando al caso ticinese di cui alla DTF 143 I 1, è sostanzialmente elevata, perché vi sia una lesione della Costituzione. La Commissione della legislazione nel rapporto del 17 maggio 2017 ha espresso la conformità dell'iniziativa popolare rispetto all'art. 123 Cost. (pag. 2-3) e ha ribadito l'aspetto della conformità alla parità di trattamento (pag. 4). Dalla discussione parlamentare non è emerso null'altro di particolare.

4.3 Soltanto in occasione dell'esame di merito, nel rapporto di maggioranza, il relatore Giorgio Galusero (PLR), il quale in precedenza aveva votato favorevolmente per la ricevibilità e faceva parte della Commissione della legislazione di allora (sic!), ha iniziato a esprimere dubbi sul fatto che l'iniziativa popolare violerebbe il diritto federale per l'attribuzione di un risarcimento sui casi bagatellari. Nessuna critica invece sulla (dis)parità di trattamento (rapporto, pag. 4-5). In occasione della discussione parlamentare del 16 settembre 2019 (ben due anni abbondanti dopo la decisione di ricevibilità!), è proprio lo stesso relatore di maggioranza a evocare

fra le altre cose una disparità di trattamento (verbale, pag. 595). La problematica relativa ai reati bagatellari è invece sollevata a nome del gruppo PLR dal deputato Marco Bertoli (verbale, pag. 597).

5.

L'erronea informazione del Consiglio di Stato nell'opuscolo informativo è dimostrato già dall'approccio iniziale. Già nel sottotitolo "*Incentivo malsano alla giustizia privata*" il Governo dà una presentazione erronea dell'iniziativa popolare. Infatti, l'iniziativa popolare non modifica (né potrebbe farlo!) i concetti di legittima difesa e di stato di necessità ancorati agli art. 15-18 CP. Non c'è quindi alcun incentivo malsano al "far west", siccome l'ipotesi evocata dal Consiglio di Stato è sanzionata dal Codice penale svizzero, non permettendo un'interpretazione estensiva della legittima difesa e dello stato di necessità. Questo a maggior ragione se si pensa che il Parlamento federale ha rifiutato l'iniziativa parlamentare di Lorenzo Quadri teso a ribaltare l'onere della prova al proprio domicilio (oggetto 16.476, anticipato nella mozione di cui all'oggetto 13.4120).

6.

6.1 Nella decisione su reclamo (consid.12-17) il Consiglio di Stato insiste nell'affermare che l'opuscolo non abbia ignorato la decisione di ricevibilità del Gran Consiglio, atto che lascerebbe comunque aperta la possibilità a casi concreti incostituzionali. Nella misura in cui l'opuscolo rileva che "*l'iniziativa prevede una soluzione di rimborso delle spese che viola il diritto federale*", il Governo cantonale ritiene che l'iniziativa sia chiaramente lesiva del diritto federale per i casi bagatellari.

6.2 La tesi del Consiglio di Stato è sorprendente. Infatti, il testo nell'opuscolo non fa cenno a possibili ipotesi lesive del diritto superiore, ma **afferma tale conclusione in maniera perentoria (in grassetto come marginale e con l'uso dell'indicativo, ma non del condizionale o del congiuntivo)**. Il Governo cantonale si comporta come se si fosse in presenza di un'iniziativa federale, ove l'esame di ricevibilità (o di validità) è molto limitato, ossia a un controllo di "disposizioni cogenti del diritto internazionale" (art. 194 cpv. 2 Cost.). Nel diritto ticinese non solo c'è un esame completo e pieno (art. 38 Cost./TI), ma nella fattispecie la valutazione della conformità è stata molto approfondita per una procedura di natura parlamentare, con l'elaborazione perfino di un complemento (punto 4.2). E il Consiglio di Stato non può relegare la sua posizione a semplici "opinioni personali", siccome la presa di posizione si conclude con la dicitura "*Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare NO all'iniziativa popolare*". Pertanto, si tratta di una raccomandazione ufficiale nell'opuscolo previsto dalla legge e non di una semplice riflessione espressa dal Governo, analogamente a un qualsiasi articolo di giornale (cfr. consid. 15).

6.3 La cosa è ancora più grave, se si pensa che il rinvio ai casi bagatellari è capzioso. Infatti l'iniziativa popolare si rivolgeva soprattutto al caso di legittima difesa in caso di reati gravi, che non sono mai casi bagatellari. Se è vero che un'informazione completa può essere pretesa, la stessa deve essere oggettiva e accurata (punto 3.2), il Consiglio di Stato in questo caso ha provveduto a una estrapolazione per poi dare l'impressione che tutta la costruzione è lesiva del diritto superiore. Il Governo nella decisione su reclamo dà atto che non c'è alcuna decisione giudiziaria in merito (consid. 16, pag. 7), pur concludendo che nel quadro di un'informazione completa occorre mettere in rilievo la problematica. In questo caso è stato svolto l'esatto opposto: in assenza di una decisione giudiziaria, se ne deve concludere per l'incostituzionalità. A torto. Posto che in sede di votazione si è in una fase ancor precedente da un eventuale controllo astratto della norma (art. 82 lett. b LTF), il Consiglio di Stato ha espresso tale assunto in maniera certa, assoluta e perentoria, ma non sul condizionale o sulla possibilità di un'eventuale contrarietà al diritto di rango superiore. L'approccio del Governo cantonale è assurdo, se solo si pensa che anche il Tribunale federale, adito su ricorso contro la

normativa (art. 82 lett. b LTF), agisce con un certo riserbo. Se sarà possibile attribuire alla norma cantonale impugnata un significato compatibile con il diritto federale e costituzionale superiore, la disposizione impugnata non è annullata. Il Tribunale federale annulla in quei casi la norma, soltanto qualora essa non sia suscettibile di alcuna interpretazione conforme alla Costituzione o al diritto federale (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295 e 130 I 82 consid. 2.1 pag. 86 con ulteriori rinvii).

6.4 A ben vedere la marginale in grassetto *“Violazione del diritto federale”* contiene un’affermazione che è incompatibile con la votazione medesima, già che **se vi fosse violazione del diritto federale, l’iniziativa non sarebbe stata ricevibile e doveva essere sottratta al voto popolare**. Non si tratta qui di entrare nel dettaglio delle motivazioni esposte. Il carattere assoluto della marginale in grassetto, già solo preso di per sé stesso, è oggettivamente tale da far credere al cittadino votante che l’iniziativa è contraria al diritto federale: fatto che – come rilevato sopra – il Gran Consiglio ha ritenuto espressamente non essere vero. Le motivazioni del testo che fronteggia la sopraccitata marginale sono presentate in modo assoluto e generalmente valido. Se da un lato non si può escludere che in casi concreti isolati si verifichi una fattispecie configurante una violazione del diritto federale, le frasi contenute nell’opuscolo inducono a ritenere che tale violazione sia sempre e forzatamente data. Anche qui vale quanto detto sopra. Ancor più grave, contrario alla realtà e fuorviante è infine la connessione derivante dalla frase successiva al capoverso in parola, allorquando subito sotto il paragrafo intitolato *“Violazione del diritto federale”* si è scritto che *“Per queste ragioni, Governo e parlamento raccomandano di votare NO all’iniziativa popolare”*. **In altre parole l’opuscolo induce a credere che anche il Parlamento ritenga l’iniziativa contraria al diritto federale**. Ciò che, come rilevato più sopra, è però contrario alla realtà delle cose. Se anche fosse il solo Consiglio di Stato ad avere tale opinione, nulla cambierebbe : una simile affermazione non potrebbe essere fatta, dato che in precedenza il Governo non aveva **mai** sostenuto che l’iniziativa violasse il diritto federale.

7.

7.1 Il Consiglio di Stato, per quanto attiene alla questione della parità di trattamento, osserva (consid. 13) come sia pacifico che *“la norma tratta in modo diverso le persone assolte a dipendenza del reato e della presenza di una situazione di legittima difesa”*.

7.2 Ancora una volta il Consiglio di Stato minimizza le parole espresse, senza rendersi conto delle conseguenze di queste espressioni sugli elettori. A causa del marginale *“disparità di trattamento”*, che è un concetto giuridico ben preciso ancorato all’art. 8 Cost. (DTF 143 I 1), il Governo cantonale induce l’elettore a far credere che l’iniziativa popolare sia incostituzionale. **L’elettore medio è stato indotto a credere che il testo crea disparità illecite**. Eppure il Governo cantonale non poteva non sapere che la disparità di trattamento entra in gioco soltanto a partire da una determinata soglia, ossia quando le differenze di situazione non sono fondate su ragioni serie e obiettive (complemento del parere giuridico di Tiziano Veronelli). Il Consiglio di Stato avrebbe potuto usare un’altra espressione per mettere in evidenza il trattamento privilegiato della legittima difesa. Con ciò non si può affermare che la dicitura sta a *“indicare che in determinate situazioni si può manifestare un contrasto con il diritto federale”*. Infatti queste situazioni andrebbero per lo meno ipotizzate, invece si dà per scontato che tale disparità di trattamento sia realizzata con chi è imputato di una violazione della LCStr o per reati infamanti. Ancora una volta il Consiglio di Stato dà per scontata l’incostituzionalità, quando non c’è una sentenza di tribunale al riguardo (cfr. anche punto 6.3).

8.

8.1 Il Consiglio di Stato ritiene ancora di non poter rispondere sulle opinioni espresse dal relatore di maggioranza in occasione di dibattiti, segnatamente durante il dibattito televisivo del 27 gennaio 2020 (consid. 17). Infatti a parere del Governo *“si è in presenza di affermazioni di singole persone o deputati delle quali il Consiglio di Stato non può rispondere”*, perché trattasi *“di un’opinione (...) che rappresenta una presa di posizione **che non è imputabile all’avversato opuscolo informativo**”*.

8.2 Il disimpegno del Governo anche in questo caso è fuori luogo ed erroneo. Dal momento che questi episodi sono stati indotti dalla decisione impugnata, è opportuno precisare lo svolgimento dei fatti. Troppo facile “nascondere la mano dopo aver tirato il sasso”, come ha compiuto il Governo, affermando di non essere responsabile delle affermazioni di singole persone o deputati. Se certe affermazioni sono state proferite nel corso di pubblici dibattiti, la colpa è esclusivamente del Governo cantonale e delle affermazioni da esso sviluppate nell’opuscolo. Le conclusioni perentorie riferite in ben due dibattiti televisivi da Giorgio Galusero, non un deputato qualsiasi, ma il deputato relatore del rapporto di maggioranza, **sono proprio imputabili all’opuscolo informativo**. È lo stesso Giorgio Galusero che vi ha fatto esplicito riferimento, facendo in qualche modo da megafono. Il ricorrente, rivedendo tutti i dibattiti, ha potuto constatare che in occasione di un dibattito del 13 gennaio 2020 trasmesso a Teleticino, ritrasmissione il 14 gennaio 2020, e che vedeva il relatore del rapporto di maggioranza opposto alla relatrice del rapporto di minoranza, Galusero, cogliendo tutti gli ignari telespettatori di sorpresa, ha detto testualmente:

*“Questa legge va contro il diritto superiore perché i casi bagatellari e semplici a livello di Codice penale non sono rimborsati, e non lo dice solo Galusero, **lo dice il compendio sulla votazione del 9 febbraio del CdS**, e quindi di giuristi che dicono “la violazione del diritto federale”... e dunque **un semplice ricorso butterà all’aria tutto**, come è successo per altri casi nel nostro Cantone (...). Infatti è il Consiglio di Stato a riferire “una soluzione di rimborso delle spese integrali che viola il diritto federale”*.

8.3 Nel dibattito andato in onda sulla RSI (LA2) il 27 gennaio 2020 nell’ambito della trasmissione “Democrazia diretta”. Galusero ha ancora tuonato:

“(...) L’iniziativa è in contrasto con il diritto federale e quindi l’elettore che voterà il 9 febbraio probabilmente deve chiedersi... che al primo ricorso questa legge, anche se il popolo dovesse accettarla, cadrà”.

Alla domanda della presente patrocinatrice: *“perché hai votato SI sulla ricevibilità?”*, Galusero ha replicato:

*“io ho qui un parere giuridico successivo che mi dice... e il vostro Consigliere di Stato Norman Gobbi difendendo il mio rapporto ha detto le stesse cose, **e l’opuscolo che è uscito per spiegare le votazioni dice la stessa cosa, quindi è stato preparato dal Dipartimento delle istituzioni e non da Giorgio Galusero**” (...). Al primo ricorso cadrà tutto”*.

8.4 Se questo è stato l’effetto dell’opuscolo informativo sul relatore di maggioranza della Commissione, che in Gran Consiglio aveva votato a favore della ricevibilità dell’iniziativa, si può ben capire quale sia stato l’effetto sulla collettività. Inutile concludere che questa informazione, data per verità assoluta, espressa proprio nell’opuscolo informativo allestita dal Consiglio di Stato, presentata al cospetto di decine di migliaia di telespettatori-elettori, ha segnato il destino della votazione.

9.

9.1 Il Tribunale federale in un caso ticinese ha già riferito che una differenza dell'1.62% è "*tutt'altro che marginale sull'esito della votazione*" (sentenza 1C_153/2013 del 21 febbraio 2014 con rinvio a DTF 132 I 104 consid. 5.3 e 6; 119 la 271 consid. 3b, 6 e 7; 116 la 466 consid. 6d in fine pag. 475). Nel noto caso dell'iniziativa federale PPD sulla fiscalità dei coniugi, con una differenza fra i sì del 49.2% e i no del 50.8%, ossia con uno scarto dell'1.6%, il Tribunale federale ha chiaramente ammesso un "*faible écart final*" (DTF 145 I 207 consid. 2 pag. 215). Nella fattispecie i sì sono stati 49.74%, mentre i no 50.26%, per **uno scarto dello 0.52%**. Lo scarto di voti è sicuramente minimo e ben più ristretto dei due casi appena citati.

9.2 A fronte di uno scarto di 0.52% non solo è possibile, ma è anzi altamente probabile, che l'informazione scorretta abbia indotto molti elettori a votare negativamente, pur condividendo il principio alla base dell'iniziativa popolare. A maggior ragione se si pensa che il Consiglio di Stato non ha in alcun modo voluto correggere "il tiro", emanando un comunicato stampa come auspicato dal ricorrente. A ciò si aggiunga che proprio gli aspetti contestati (rivelatisi scorretti), riportati in lungo e in largo da Giorgio Galusero e dai contrari, sono stati sostanzialmente gli unici argomenti su cui essi facevano leva. Se ne deve concludere che questi gravi elementi comportano l'annullamento della votazione e il suo rifacimento.

10.

10.1 La procedura dinanzi al Tribunale federale non è più gratuita (art. 65 e 66 LTF; DTF 133 I 141 relativa a questo ricorrente). Visti il risultato molto serrato e comunque il contenuto molto "infelice" dell'opuscolo informativo, si chiede di non riscuotere spese o di contenere comunque le spese giudiziarie nei soliti limiti di fr. 1'000.-.

10.2 Il ricorrente, essendo patrocinato, ha il diritto di beneficiare di un rimborso per spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). Nelle cause senza valore pecuniario, l'onorario è fissato, secondo l'importanza, la difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra fr. 600.- e fr. 18'000.- (art. 6 del Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3). Nel caso presente, il presente patrocinatore, ha necessitato 11 ore per la preparazione, l'incontro con il cliente, la redazione del ricorso e la sua correzione (11 x 250.-). A cui si aggiungono fr. 250.- di spese. Ne deriva un'indennità di fr. 3'000.-.

10.3 Non avendo prelevato spese e non essendo allora il ricorrente patrocinato, non occorre rinviare la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio sulle spese del reclamo (art. 67 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino, che non difende un interesse finanziario diretto, va esente da spese (art. 66 cpv. 4) e non può pretendere indennità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, si chiede all'Alto Tribunale federale di giudicare:

1. Il ricorso è accolto e sono annullate:

- a) la decisione su reclamo n. 530 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino emessa il 3 febbraio 2020;
- b) la proclamazione dei risultati della votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2020 sull'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa".
- c) la votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2020 sull'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa".

2. La causa è rinviata al Consiglio di Stato perché abbia a convocare nuovamente le Assemblee dei Comuni per la votazione sull'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa".

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Lo Stato del Cantone Ticino verserà fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la sede federale.

Con il massimo ossequio.

Avv. Sabrina Aldi

Allegati:

- Doc. A: Rapporto del 21 gennaio 2017 della Commissione della legislazione sulla ricevibilità dell'iniziativa popolare;
- Doc. B: Parere giuridico del Consulente giuridico del Gran Consiglio;
- Doc. C: Complemento di parere giuridico del Consulente giuridico del Gran Consiglio;
- Doc. D: Opuscolo informativo;
- Doc. E: Decisione impugnata;
- Doc. F: Proclamazione dei risultati;
- Doc. G: Procura.